



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 20 DEL 10 GIUGNO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI**

IL DL 41/2020, CONOSCIUTO COME "DECRETO SOSTEGNI" HA CONCLUSO IL SUO ITER PARLAMENTARE CON LA CONVERSIONE AVVENUTA CON LA LEGGE 21/5/2021, N. 69 E LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 120 DI PARI DATA. NEL CONTEMPO, IN DATA 14/5/2021 L'AGENZIA DELLE ENTRATE, A MEZZO DELLA CIRCOLARE N. 5/E, HA FORNITO RISPOSTA AI CONTRIBUENTI DI TUTTA UNA SERIE DI DUBBI PRINCIPALMENTE LEGATI DAL FONDO PERDUTO INDIVIDUATO DALLO STESSO DL 41/2021.

Pagina 5

- **FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS**

Il 25 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'atteso DL 73, denominato "Sostegni-bis". Vediamo con questo contributo di analizzarle le principali novità che ha introdotto.

Pagina 11

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 21

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 28

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 4.06.2021 AL 18.06.2021**

Pagina 30

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: aliquote maggiorate senza effetto retroattivo**Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Governance e Semplificazioni**

Il **Decreto Governance e Semplificazioni n. 77/2021** è stato pubblicato in GU n 129 del 31 maggio 2021. Il decreto in materia di superbonus prevede che:

- ◆ Non è necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la **CILA ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo** DPR 6 giugno 2001, n. 380.
- ◆ Gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna per le persone portatrici di handicap, sono soggetti all'aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati.
- ◆ Viene inserito il comma 10 bis che prevede **l'accesso al Superbonus per i seguenti soggetti:**
 - ✓ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
 - ✓ le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
 - ✓ le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzanoche siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
 - ✓ siano in possesso **di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4**, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Decreto Semplificazioni: le novità sugli appalti

Un capitolo di particolare interesse del nuovo decreto semplificazioni è dedicato alla **gestione degli Appalti pubblici**. Dalla data di entrata in vigore del decreto:

- ◆ fino al 31 ottobre 2021, in deroga al limite del 30% oggi in vigore, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto. Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto e applicare gli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando lo stesso trattamento normativo e retributivo;
- ◆ dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni eseguite dall'aggiudicatario e le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle condizioni di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia;

- ◆ il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre, obblighi e punteggi aggiuntivi nelle procedure di gara sono previsti per agevolare le pari opportunità e favorire le assunzioni di donne e giovani.

Credito d'imposta per aumenti di capitale: istanze dal 1° giugno

Dal 1° giugno alle ore 14:00 e non oltre il 2 novembre 2021, le società che hanno deliberato e integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro (come disposto dall'art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio) **potranno trasmettere le istanze per l'attribuzione del credito** d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, utilizzando il software denominato "**CreditoRafforzamentoPatrimoniale**", disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Rimborso spese pc, tablet per DAD non imponibili per il dipendente

Con **Risoluzione n 37/E del 27 maggio** le Entrate chiariscono che il rimborso erogato dall'azienda al dipendente per l'acquisto dei dispositivi per la didattica a distanza dei figli, non costituisce reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o dell'università che dichiara lo svolgimento della DAD. Sono fuori dall'Irpef anche i voucher rilasciati per l'acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.

Centri servizi volontariato: proroga di 180 giorni per le assemblee

Con **Nota n 7073 del 26 maggio** il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce che la possibilità di posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie può essere utilizzata anche ai fini dell'approvazione del bilancio sociale. Il ministero, specificando che il termine concerne la convocazione dei soci o associati e non la data entro cui deve tenersi l'assemblea, chiarisce che la proroga riguarda tutti gli enti costituiti in associazioni e fondazioni, e quindi anche gli enti CSV.

OK alla detraibilità IRPEF per pagamenti da conti correnti cointestati

Il Ministero dell'Economia ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti correnti cointestati. La problematica era partita da una sentenza della CTP di Perugia (n.104/.2021) nella quale, in un caso di versamento effettuato da uno dei due intestatari, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell'agevolazione fiscale per intero ma l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto soltanto il

50% e chiesto l'importo mancante. Il MEF ha chiarito che invece il diritto alla deduzione/detraazione spetta per intero a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento.

Sanatoria lavoro irregolare: istruzioni e scadenza contributo forfettario

INPS ha pubblicato il 28 maggio 2021 la circolare n. 79 in cui sono finalmente fornite le istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro irregolare, introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 2020. Si tratta in particolare delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per la regolarizzazione di cui all'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, per i periodi precedenti il 19 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Inps ricorda che nella domanda di emersione presentata all'INPS, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale. Ora l'istituto specifica quindi che i datori possono effettuare il versamento del contributo forfettario del D.L. n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi entro il 7 giugno 2021, e fornisce le istruzioni per il calcolo.

Conversione del Decreto Sostegni

Il DL 41/2020, conosciuto come "Decreto Sostegni" ha concluso il suo iter parlamentare con la conversione avvenuta con la Legge 21/5/2021, n. 69 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 di pari data.

Nel contempo, in data 14/5/2021 l'Agenzia delle Entrate, a mezzo della circolare n. 5/E, ha fornito risposta ai Contribuenti di tutta una serie di dubbi principalmente legati dal fondo perduto individuato dallo stesso DL 41/2021.

Con questo intervento andiamo ad analizzare sia le modifiche introdotte dalla conversione in legge che le risposte ai quesiti della circolare n. 5.

Irap

Lo scorso anno, l'articolo 24 del decreto rilancio aveva previsto la non debenza del saldo e del primo acconto IRAP per taluni soggetti. I vari interventi a sostegno delle attività economiche erano ricondotti alle regole sugli "aiuti di stato" le quali prevedono dei limiti massimi di agevolazione.

Coloro i quali avessero sfiorato il limite degli aiuti di stato fruibili dovevano restituirli. Il Legislatore aveva concesso una sanatoria il cui ultimo termine per il versamento era il 30/4/2021.

Con la conversione in legge del DL 41, il Legislatore ha spostato dal 30 aprile al 30/9/2021 il termine per regolarizzare in maniera agevolata senza la debenza di sanzioni ed interessi.

Compensazione cartelle

L'articolo 12, comma 7-bis, del DL 145/2013 e il DM 24/9/2014 prevedevano la possibilità di compensare crediti certi ed esigibili vantati dalla Pubblica Amministrazione, i debiti esattoriali del medesimo soggetto. Tale opportunità scaduta lo scorso anno è stata estesa a tutto il 2021.

Ampliamento fondo perduto

Le norme sul contributo a fondo perduto legavano le regole di quantificazione anche alla data di apertura della partita IVA. Tale meccanismo andava a penalizzare tutti quei soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma iniziato materialmente la loro attività nel 2019. Si generava quindi una disparità di trattamento tra coloro che avevano iniziato l'attività con l'apertura della partita IVA nel 2019 rispetto a coloro che avevano aperto la partita IVA a fine 2018 e comunicato il materiale inizio dell'attività nel 2019.

Con la legge di conversione viene previsto un contributo massimo di € 1.000 per il 2021, per soggetti esercenti attività d'impresa che avevano attivato la partita IVA dal 1/1/2018 al 31/12/2018, ma avevano iniziato la loro attività comunicandola in CCIAA nel 2019.

Devono però essere rispettati gli altri requisiti e cioè:

- ricavi del 2019 non superiori a 10 milioni;
- non aver cessato la partita IVA al 23/3/2021;
- avere la residenza o lo stabilimento della propria attività in Italia.

Si dovrà comunque attendere un apposito DM che stabilirà le modalità e termini per la richiesta del contributo.

È stato inoltre statuito che tutti i contributi a fondo perduto NON possano essere pignorati.

Rivalutazione dei beni d'impresa

È inserito il comma 4/bis all'articolo 110 del DL 104/2020, il quale prevede che la possibilità anche per il 2021 di rivalutare i beni d'impresa non rivalutati nel 2020.

Va ricordato che la nuova previsione esclude la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione e la rilevanza a fini fiscali della rivalutazione.

In sostanza, nel 2021 è possibile effettuare la rivalutazione dei beni non rivalutati nel 2020 riconoscendone efficacia solamente civilistica.

Interventi a favore dei comprensori sciistici

Vari sono gli interventi a favore degli operatori economici che svolgono la propria attività nei comprensori turistici. In particolare:

- Esercenti attività di impianti di risalita a fune: è introdotto un contributo pari al 70% della media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019;
- Maestri di sci iscritti negli appositi albi: è stanziato una somma di 40 milioni di euro complessivi da distribuire da parte delle Regioni e province autonome a seguito di DM del Ministero turismo e dell'Economia. Saranno gli Enti locali a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi. Questo contributo non è cumulabile con le indennità dell'art. 10 (lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
- Imprese turistiche: viene stanziato un capito di bilancio di 230 milioni di euro da attribuire alle imprese turistiche situate nei comprensori sciistici. Appositi provvedimenti stabiliranno le modalità di attribuzione.

Si ricorda che questi contributi rientrano nel regime degli aiuti di stato.

Esenzione IMU

È stata prevista l'esenzione della prima rata IMU 2021 ai soggetti che:

- hanno avuto nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- hanno registrato un calo del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Per poter fruire dell'esenzione della prima rata è necessario che gli imprenditori siano oltre che possessori degli immobili anche gestori di attività all'interno degli stessi.

Canoni locazione non riscossi

L'annosa problematica dell'assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione non riscossi aveva visto nel 2020 una parziale risoluzione. Infatti era previsto che non sarebbero stati da assoggettare ad imposizione i canoni non riscossi in presenza di una comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o di una ingiunzione di pagamento.

Ciò era possibile solamente per i contratti di locazione stipulati a partire dal 1/1/2020.

La modifica apportata all'articolo 3 del DL 30/4/2019, n. 34 viene sostanzialmente previsto che i canoni di locazione non percepiti a partire dal 1/1/2020 non concorrono a calcolo delle imposte in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento. Regola che ora vige anche per i contratti stipulati prima del 2020.

Preu

In tema di termini di versamento del saldo del prelievo unico erariale (PREU) e del canone concessorio del 5° bimestre 2020 si è visto rimodulare le date di pagamento come segue:

- la 4^a rata del 30/4/2021 è prorogata al 29/10/2021;
- la 5^a rata del 31/5/2021 è prorogata al 30/11/2021;
- la 6^a rata del 30/6/2021 è prorogata al 15/12/2021.

Contributo per assegno di mantenimento

La crisi economica ha visto un intervento a favore dei genitori separati o divorziati che a causa COVID hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa. Ciò al fine di garantire la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento. I soggetti interessati potranno ricevere un importo fino a 800 euro mensili. Per l'attuazione si dovrà attendere un apposito decreto.

Rivalutazione alberghi

È stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6/bis, del DL 23/2020, in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni da parte di imprese alberghiere e termali. La rivalutazione può riguardare «anche gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d'azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.»

Nell'affitto d'azienda la rivalutazione è possibile solo se le quote di ammortamento sono dedotte dal Concedente.

Si rammenta che non sono rivalutabili gli immobili merce.

Professionisti con Covid

Finalmente una mezza norma di civiltà verso i professionisti che sono il motore della macchina amministrativa e che, con il loro lavoro, garantiscono la corretta effettuazione degli adempimenti dei contribuenti oltre all'attività di pagamento delle imposte. Dalla entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità a causa Covid, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, il termine è sospeso, a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Dalla formulazione della norma si pone l'attenzione sull'onere probatorio della data del mandato in quanto, sicuramente (conoscendo l'Agenzia delle Entrate) sarà richiesta una data certa che potrebbe materializzarsi con una PEC, una raccomandata o con la firma digitale del documento.

Si ricorda che il certificato medico attestante la decorrenza, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata A.R. o PEC agli Uffici della PA che sarebbero stati destinatari degli atti, documenti, istanze o pagamenti.

Infine, gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati anzidetti.

In buona sostanza, l'adempimento va eseguito entro 37 giorni dalle dimissioni o ultimazione della quarantena.

Plateatici

È stata estesa dal 30/6/2021 al 31/12/2021 l'esonero dal pagamento del canone per l'utilizzo dei plateatici da parte dei pubblici esercizi e dei commercianti su aree pubbliche.

Risposte ai quesiti

Si riporta in maniera sintetica le risposte fornite ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/5/2021, n. 5/E

Liquidazione società	<p>È stato chiesto se ad una Società messa in liquidazione a luglio 2020 spetta il contributo e come calcolare il fatturato medio mensile. L'Agenzia per quanto attiene la spettanza dei contributi evidenzia i due casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidazione <u>già avviata al 31/1/2020</u>: non spetta il fondo perduto 2. Liquidazione <u>avviata dopo il 31/1/2020</u>: si spetta il contributo <p>Circa la modalità di calcolo del fatturato medio mensile 2020 ed i ricavi di riferimento, ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I ricavi saranno quelli del 2019 • Il fatturato medio mensile si calcola dividendo il fatturato 2020 per i 12 mesi del 2020
Promotori finanziari	<p>Viene chiesto se ai promotori finanziari spetta il contributo?</p> <p>L'Agenzia risponde affermativamente in quanto essi non appartengono alla categoria degli intermediari finanziari come definiti dal D.Lgs. 446/1997.</p>
Da snc a ditta individuale	<p>Nel caso di una ditta individuale derivante da trasformazione di S.n.c., avvenuta a gennaio 2020, che ha presentato domanda di contributo ma ha ricevuto lo «scarto» con motivazione «importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020», viene chiesto cosa fare.</p> <p>L'agenzia ricorda di presentare istanza di autotutela così come precisato dalla RM 65/E/2020.</p>
Ricavi e fatturato	<p>Viene chiesto se i contributi percepiti nel 2020 rientrano nel novero dei ricavi/compensi e del fatturato.</p> <p>L'Agenzia ricorda che, anche se i contributi sono annoverati fra i «contributi in</p>

	conto esercizio», essi hanno natura eccezionale e quindi NON vanno annoverati, ai fini dei calcoli del Fondo perduto DL Sostegni, né fra i ricavi né nel fatturato.
Forfettari	È stato chiesto se per i forfettari, si può guardare il quadro LM per quantificare il fatturato 2019 e 2020. Viene risposto che si deve prendere in considerazione i documenti (fatture e corrispettivi) e non i dati esposti nel quadro LM.
Fatturato di riferimento	Un soggetto che adotta il regime IVA per cassa può utilizzare il dato del rivo VE50 della dichiarazione IVA? L'Agenzia nega tale possibilità in quanto va preso a riferimento la data di effettuazione dell'operazione e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> • la data fattura per quelle immediate; • la data del DDT per le fatture differite; • la data del corrispettivo.
Fatturato	È chiesto se le anticipazioni di cui all'articolo 15, DPR 633/1972, vanno computate nel fatturato. L'Agenzia ricorda che sono escluse dal calcolo del fatturato le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate. I rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio, ecc., addebitate in fattura al cliente, invece, rientrano nel fatturato. Anche l'imposta di bollo di 2 euro rientra nel calcolo del fatturato. In sostanza, se la spesa era intestata al cliente e viene addebitata a sensi articolo 15, e non rientra; se il documento di spesa è intestato al professionista o all'impresa e l'importo viene addebitato al cliente, rientra nel novero del fatturato.
Fatturato	È stato chiesto se il contributo integrativo 4% addebitato in fattura va considerato nel fatturato. L'Agenzia precisa che, siccome il contributo integrativo è imponibili IVA tale importo rientra nel calcolo del fatturato. Il contributo integrativo alle casse non è considerato compenso per il calcolo dei 5 milioni dei compensi.
Fatturato	È stato chiesto se l'indennità di maternità va considerato nel calcolo del fatturato. L'Agenzia precisa che tali somme non partecipano alla determinazione né dei ricavi né del fatturato.

Fatturato	<p>Domanda: le somme fatturate per assegnazione ai soci o estromissione dei beni rientrano nel fatturato?</p> <p>Risposta: non rientrano in quanto sono parificate a distribuzione in natura del patrimonio dell'azienda.</p> <p>Diversamente le altre cessioni di beni strumentali rientrano nel fatturato.</p>
Fatturato	<p>Domanda: le cessioni di terreni e annessi fabbricati rurali dove non è emessa fattura in quanto operazione fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. c, DPR 633/1972), rientrano nel calcolo del fatturato?</p> <p>Risposta: sì, vanno ricomprese nel fatturato in quanto producono altri componenti di reddito.</p>
Fatturato	<p>Per quanto riguarda le agenzie viaggio è stato chiesto se le prestazioni effettuate si considerano con riferimento alla data di incasso integrale del corrispettivo o la data di partenza o inizio del soggiorno se antecedente?</p> <p>L'Agenzia precisa che non rileva la data di pagamento di acconti, ma il pagamento dell'intero corrispettivo e comunque la data di inizio del viaggio o del soggiorno.</p>
Fatturato	<p>È stato chiesto se gli Enti del terzo settore devono considerare anche i corrispettivi per attività istituzionali?</p> <p>L'Agenzia precisa che i corrispettivi che sono fiscalmente decommercializzati (art. 148, co. 3, Tuir) non vanno considerati per il calcolo dei ricavi o del fatturato per il fondo perduto.</p>
Ricavi e fatturato	<p>Domanda: distributori di carburante, come calcolano i ricavi?</p> <p>L'Agenzia ricorda che i ricavi si determinano al netto del prezzo pagato al fornitore, per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distributori di carburanti; • rivendita libri, giornali e periodici; • rivendita di tabacchi e generi monopolio. <p>Diversamente, il calcolo del fatturato considera l'importo delle operazioni soggette ad IVA, cui vanno sommati gli aggi delle cessioni di tabacchi, giornali e riviste.</p>
Ricavi e limiti accesso ai regimi	<p>Domanda: i forfettari devono considerare i contributi a fondo perduto ai fini della determinazione della soglia di € 65.000 dei ricavi/compensi?</p> <p>L'Agenzia afferma che, trattandosi di contributi eccezionali, essi non rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né ai fini della soglia di € 65.000; • né per la soglia di ricavi per la contabilità semplificata.

Fondo perduto nel “Sostegni-bis”

Il 25 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'atteso DL 73, denominato “Sostegni-bis”. Vediamo con questo contributo di analizzarne le principali novità che ha introdotto.

Fondo perduto

Con l'articolo 1 del Sostegni-bis viene prevista l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un ulteriore contributo a fondo perduto. Ulteriore in quanto si aggiunge a quello eventualmente già erogato secondo le previsioni del DL 41/2021 (decreto sostegni).

Entrando nel dettaglio, però notiamo che ci sono tre diverse modalità di determinazione, che andiamo ad analizzare.

Contributo automatico

I primi tre commi delineano i soggetti che possono fruire del contributo automatico del medesimo importo di quello percepito (o in fase di percezione) stabilito dal decreto sostegni. Nello specifico ne sono interessati i soggetti:

- con partita IVA attiva al 26/5/2021;
- che hanno presentato domanda entro il 28/5/2021 ed ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.

Chiaramente non si deve aver restituito il precedente contributo ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Ricordiamo che erano annoverati fra gli aventi diritto del contributo del DL 41/2021:

- essere titolari di partita IVA;
- essere residenti o stabiliti in Italia;
- esercitare attività d'impresa o di lavoro autonomo o essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR;
- avere ricavi ex articolo 85, comma 1, lett. a) e b), o compensi ex articolo 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto” (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:
 - è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
 ovvero
 - è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

Praticamente, i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato e dei corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico un'ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo, senza necessità di inoltrare una nuova domanda.

Contributo alternativo

Con i commi da 5 a 15 del Decreto 73/2021, viene introdotto un contributo a fondo perduto così detto "alternativo" in quanto individua un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

L'ulteriore particolarità è data dal fatto che questo contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Destinatari

Il fondo perduto "alternativo" spetta ai titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Non essendovi alcuna preclusione normativa il contributo spetta anche ai contribuenti forfetari ed ai contribuenti minimi.

Diversamente, il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;

- agli intermediari finanziari o alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. Si rammenta che la CM 5/E/2021 ha precisato che non sono ricompresi nell'esclusione i promotori finanziari, i quali hanno quindi diritto a fruire del contributo.

Condizioni di accesso

Per fruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- i ricavi o i compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto non devono essere superiori a 10 milioni di euro. Per i soggetti con esercizio solare parliamo del periodo d'imposta 2019;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

la sostanziale differenza rispetto alla previsione generale è il periodo di riferimento per il calo del fatturato.

Ricordiamo che la verifica del limite di ricavi o compensi 2019 del 2019 potrà essere eseguita considerando le istruzioni già emanate dall'Agenzia delle Entrate per il fondo perduto del decreto Sostegni che conteneva le seguenti precisazioni:

- in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività;
- i soggetti titolari di reddito agrario o le attività agricole connesse (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) in luogo dei ricavi si deve fare riferimento al volume d'affari (rigo VE50 mod. IVA 2020). Se il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA può essere considerato il fatturato o i corrispettivi del 2019. Qualora lo stesso oltre all'attività agricola eserciti altre attività commerciali o lavoro autonomo, si sarà obbligati sempre a fare la somma di tutte le attività;
- in presenza di attività proseguita da un erede che è subentrato nel 2019 i ricavi terranno conto sia di quelli dell'erede che di quelli del de-cuius;
- i contribuenti forfetari considerano i dati riportati nel quadro LM del mod. REDDITI e, in particolare, a colonna 3 dei rigi da LM22 a LM27.

La tabella sottostante indica i rigi della dichiarazione dalla quale ricavare il dato riferito ai ricavi.

Dove ricavare i ricavi/compensi 2019			
Modello	Ricavi/compensi	Regime	Rigo
Redditi PF	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col.3
	Ricavi/compensi	Regime DL 98/2011	LM2
Redditi SP	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Redditi SC	Ricavi		RS107
Redditi ENC	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Forfettario art. 145 Tuir	RG4, col 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

La riduzione del fatturato

Abbiamo già anticipato che il contributo a fondo perduto "alternativo" permette una verifica del calo del fatturato medio mensile considerando un arco temporale diverso rispetto a quello individuato dal decreto Sostegni. Infatti il confronto dovrà essere eseguito con il fatturato medio mensile del periodo dal 1/4/2020 al 31/3/2021 con quello del periodo dal 1/4/2019 al 31/3/2020. È necessario un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile del periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 rispetto al precedente.

Vediamo i seguenti esempi:

Fatturato medio mensile		30% del fatturato medio mensile 1/4/2019 – 31/3/2020	Riduzione del fatturato medio mensile	Spettanza contributo
1/4/2019 – 31/3/2020	1/4/2020 - 31/3/2021			
200.000	135.000	60.00	65.000	SI
150.000	110.000	45.000	40.000	NO

Rammentiamo che la determinazione del fatturato deve essere effettuata considerando il momento di effettuazione delle operazioni, così come definito dall'articolo 6 della normativa IVA. A tal fine giova richiamare i documenti di prassi dell'Agenzia ed in particolare le circolari 22/E/2020, e 5/E/2021 oltre alle istruzioni del precedente modello di richiesta del contributo i quali ricordano che nel calcolo del fatturato:

- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.4 ed il 31.3 degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle note variazione di cui all'articolo 26, DPR 633/72 con data compresa nel periodo di monitoraggio;
- i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di cui all'articolo 22, DPR 633/72 devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel periodo sopra descritto;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Ricordiamo la precisazione della CM 5/E/2021 che esclude dal novero i beni assegnati ai soci;
- nel caso di ventilazione ovvero operazioni effettuate con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggi, per le quali risulta "difficoltoso" il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l'importo può essere riportato al lordo IVA;
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate o dei corrispettivi

rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Calcolo del contributo

Abbiamo appena analizzato la verifica del calo minimo necessario del fatturato medio mensile per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Ora, stabilita la spettanza del contributo si tratta di quantificare il contributo stesso. Per fare ciò dobbiamo sottrarre dal fatturato medio mensile del primo periodo (1/4/2019 – 31/3/2020) il fatturato medio mensile del secondo periodo (1/4/2020 – 31/3/2021), ottenendo così la base di commisurazione del Fondo perduto.

Ricordiamo che il Legislatore ha stabilito che il contributo erogabile non può essere superiore a 150.000 euro.

Detto ciò, va evidenziato che il legislatore ha identificato due situazioni:

1. soggetti che hanno già percepito il contributo da DL 41/2021;
2. soggetti che non hanno percepito il precedente contributo.

La sostanziale differenza fra le due situazioni sta nel fatto che il Legislatore ha approvato aliquote diverse di determinazione del contributo.

Per i soggetti che hanno già percepito il contributo del decreto Sostegni (DL 41/2021), alla differenza del fatturato e dei corrispettivi medi si deve applicare la percentuale ricavabile dalla seguente tabella:

Ricavi o compensi 2019 (2° periodo d'imposta precedente)	% applicabile
con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 100.000;	60%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;	50%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;	40%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000;	30%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000.	20%

A questo punto si dovrà confrontare l'ammontare del contributo teoricamente spettante con quello già percepito con il DL 41/2021.

Se il nuovo contributo è superiore a quello già percepito si avrà diritto a richiedere la differenza: qualora il contributo spettante a mente del DL 41/2021 fosse superiore al contributo alternativo, non si avrà diritto ad alcuna integrazione.

Contributo spettante da DL	Contributo "alternativo" da DL	Ammontare di maggior
----------------------------	--------------------------------	----------------------

41/2021	73/2021	contributo spettante
5.000	7.000	2.000
6.000	5.500	zero

Vediamo ora di analizzare la situazione dei soggetti che non hanno percepito il contributo del DL 41/2021.

Come anticipato per questi soggetti il Legislatore ha individuato una percentuale diversa di contributo, riepilogata nella seguente tabella:

Ricavi o compensi 2019 (2° periodo d'imposta precedente)	% applicabile
con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 100.000;	90%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;	70%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;	50%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000;	40%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000.	30%

Per quanto riguarda la modalità di calcolo del contributo spettante non v'è differenza rispetto al precedente contributo.

Fatturato medio mensile		30% fatturato medio mensile 1/4/2019 – 21/3/2020	Riduzione del fatturato medio mensile	Spettanza contributo	Ricavi 2019	Importo del contributo
1/4/2019 – 31/3/2020	1/4/2020 - 31/3/2021					
200.000	135.000	60.00	65.000	SI	300.000	45.500 (65.000 * 70%)

Come già previsto per il contributo a fondo perduto del DL 41/2021, anche il nuovo fondo perduto può essere fruito, alternativamente:

- con accredito da parte dell'Agenzia delle Entrate sul proprio conto corrente bancario o postale;
- come credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 utilizzando esclusivamente Fisconline o Entratel.

Si ricorda altresì che la scelta fra le due modalità è irrevocabile e riguarda l'intero contributo. Non si può, cioè, utilizzare una parte in compensazione ed un'altra parte con accredito sul conto corrente.

Da ultimo ricordiamo che in caso di opzione per beneficiare del credito d'imposta, non operano i limiti di:

- 700.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti, individuata dall'articolo 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'articolo 22, DL 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, a sensi dell'articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'articolo 31, DL 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Contributo per soggetti con peggioramento economico

Terza ed ultima situazione riguarda i soggetti, individuati nei commi da 16 a 24 del medesimo articolo 1, che hanno visto un peggioramento del reddito dal periodo 2019 rispetto al 2020.

Questa nuova fattispecie, però, deve essere ancora autorizzata dalla Commissione UE.

Analizziamo comunque le previsioni.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti che sono titolari di partita IVA e che sono residenti in Italia, che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir.

Ne sono esclusi:

- coloro la cui partita IVA risulti non attiva al 26/5/2021;
- gli Enti pubblici individuati dall'articolo 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione dei cui all'articolo 162/bis del Tuir.

Condizioni d'accesso

Vediamo ora di capire quali sono le condizioni per accedere al contributo. Il Legislatore ne ha individuate due:

i ricavi o i compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore

- del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), non devono essere superiori a 10 milioni di euro;
- presenza di un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Il contributo

Anche per la quantificazione del contributo si dovrà attendere un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale individuerà una specifica percentuale da applicare al differenziale di reddito.

Tale differenza va considerata, però, al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'articolo 25, DL 34/2020, "Decreto Rilancio";
- agli articoli 59 e 60, DL 104/2020, "Decreto Agosto";
- agli articoli 1, 1-bis e 1-ter, DL 137/2020, "Decreto Ristori";
- all'articolo 2, DL 172/2020, "Decreto Natale";
- all'articolo 1, DL 41/2021, "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, "Decreto Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto non può comunque essere superiore a € 150.000

Reddito 2019	Meno
Reddito 2020	Meno
Contributi a fondo perduto percepiti	Uguale
Base di calcolo del nuovo contributo	

L'istanza

Anche in questo caso sarà necessario presentare una apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, che:

- dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- potrà essere presentata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato con delega al cassetto fiscale.

Requisito essenziale per fruire di questo contributo a fondo perduto è che la dichiarazione dei redditi del periodo in corso al 31/12/2020 (per i solari, Redditi 2021, periodo d'imposta 2020) sia presentata entro il 10/9/2021.

Fruizione del contributo

Le modalità di fruizione di questo contributo a fondo perduto sono le medesime previste per gli altri e cioè:

- accredito sul conto corrente bancario o postale del contribuente;
- mediante un credito d'imposta da utilizzare in compensazione. L'opzione per questa modalità è irrevocabile e va effettuata per tutto l'importo.

Anche per questo contributo valgono le deroghe ai limiti di compensabilità dei crediti sopra descritte.

Altri aspetti

Analogamente agli altri contributi a fondo perduto, anche quelli appena descritti:

- non sono tassati ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109 (comma 5) del Tuir.

A questi contributi, inoltre, si applicano le previsioni già individuate per i precedenti in tema verifica della spettanza, di regime sanzionatorio e di recupero dei contributi indebitamente fruiti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 125708 del 24 maggio 2021](#)

Criteri per l'individuazione degli **elementi di incoerenza** delle **dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso** finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

[Determinazione 168441 del 28 maggio 2021](#)

Per la lotteria dei corrispettivi sono previsti nell'anno 2021 ulteriori premi per acquirenti e commercianti:

- ◆ n. 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 10.000 euro cadauno per gli acquirenti
- ◆ n. 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 2.000 euro cadauno per gli esercenti.

Inoltre, per ciascuna delle estrazioni settimanali del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 è prevista l'assegnazione di:

- ◆ n. 5 Maxi Premi di 150.000 euro cadauno per gli acquirenti e
 - ◆ n. 5 Maxi Premi di 30.000 euro cadauno per gli esercenti.
-

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021	Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni (DL del 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge, e da altri provvedimenti).
---	--

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 32/E del 13 maggio 2021	Istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle somme per l'incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi , di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.
Risoluzione 33/E del 13 maggio 2021	Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Risoluzione 34/E del 21 maggio 2021	Istituita la causale contributo "E104" per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense .
Risoluzione 35/E del 24 maggio 2021	Trattamento, ai fini IVA , delle operazioni relative ad attività di shared payment .
Risoluzione 36/E del 27 maggio 2021	Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 34, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. "agricoltori sotto-soglia")
Risoluzione 37/E del 27 maggio 2021	Redditi di lavoro dipendente - Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione - Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD - Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-

bis), del Tuir.

[Risoluzione 38/E del 28 maggio 2021](#)

Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale – Richiesta agevolazione c.d. «prima casa» e determinazione della base imponibile mediante il sistema c.d. del «prezzo valore». Registrazione.

[Risoluzione 39/E del 28 maggio 2021](#)

Verifica a consuntivo della condizione, richiesta ai fini della non imponibilità IVA dall'articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, **dell'effettivo utilizzo per la navigazione in alto mare delle navi di nuova costruzione** che non sono state messe in servizio a causa dell'emergenza sanitaria.

[Risoluzione 40/E del 1 giugno 2021](#)

Chiarimenti in merito alla **sospensione dei versamenti delle ritenute** - Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 344 del 14 maggio 2021](#)

Compensi percepiti dagli eredi - obblighi di regolarizzazione, ex articolo 6, c. 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, e di fatturazione elettronica del committente.

[Risposta interpello 345 del 17 maggio 2021](#)

Reddito di lavoro dipendente - **applicazione retribuzione convenzionale a dipendente in smart working** - articolo 51, commi 1 e 8-bis, del tuir.

[Risposta interpello 346 del 17 maggio 2021](#)

Modalità di assolvimento **dell'imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici**. Articolo 12-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

[Risposta interpello 347 del 17 maggio 2021](#)

Imposta di bollo sulla domanda di **partecipazione a gare con procedere aperte**, contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali - articoli 2 e3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

[Risposta interpello 348 del 17 maggio 2021](#)

Iva prestazioni accessorie.

Risposta interpello 349 del 17 maggio 2021	Stralcio divisionale bene estero.
Risposta interpello 350 del 18 maggio 2021	Regime fiscale del trasferimento delle porzioni immobiliari di un fabbricato sito all'estero ad una società di capitali svizzera. Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
Risposta interpello 351 del 18 maggio 2021	Treatmento fiscale applicabile alle somme attribuite dal trustee al beneficiario finale di un trust statunitense.
Risposta interpello 352 del 18 maggio 2021	Treatmento impositivo ai fini delle imposte indirette dell'atto di revoca di un trust con ritrasferimento dei beni vincolati ai disponenti.
Risposta interpello 353 del 18 maggio 2021	Tassazione separata - articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Risposta interpello 354 del 18 maggio 2021	IVA - Strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione
Risposta interpello 355 del 19 maggio 2021	Gruppo IVA e divieto di compensazione orizzontale.
Risposta interpello 356 del 19 maggio 2021	Treatmento, ai fini IVA, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti.
Risposta interpello 357 del 19 maggio 2021	Treatmento, ai fini IVA, del riacdebito del "corrispettivo una tantum" dovuto all'ex AAMS per il rilascio del "NOD" (nulla-osta di distribuzione), effettuato, in via di rivalsa, dal produttore e/o importatore degli AWP in fase di acquisizione degli apparecchi.
Risposta interpello 358 del 19 maggio 2021	Attività di fronting-bank - Rapporto di mandato nell'ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto - Regime di esenzione ex art. 10, primo comma, nn. 1) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972
Risposta interpello 359 del 20 maggio 2021	Rimborso del credito IVA ex articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972, chiesto da un soggetto non residente con rappresentate fiscali in Italia.

Risposta interpello 360 del 20 maggio 2021	Aliquota IVA applicabile ai servizi resi nei Marina Resort .
Risposta interpello 361 del 21 maggio 2021	IVA e Contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 2615 c.c.
Risposta interpello 362 del 24 maggio 2021	Aliquota IVA mangimi per animali .
Risposta interpello 363 del 24 maggio 2021	Ambito soggettivo di applicazione: società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci .
Risposta interpello 364 del 24 maggio 2021	Detrazioni acquisto case antisismiche .
Risposta interpello 365 del 24 maggio 2021	
Risposta interpello 366 del 24 maggio 2021	Detrazione sismabonus case antisismiche.
Risposta interpello 367 del 24 maggio 2021	Credito d'imposta canone di locazione . Articolo 28 del decreto-legge n.34 del 2020.
Risposta interpello 368 del 24 maggio 2021	Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario .
Risposta interpello 369 del 24 maggio 2021	Cessione del credito detrazioni Superbonus .
Risposta interpello 370 del 24 maggio 2021	Conversione di una società per azioni in SICAF immobiliare, ai sensi dell'articolo 35-bis e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).
Risposta interpello 371 del 24 maggio 2021	Chiarimenti in tema di smart working e rimborso delle spese .
Risposta interpello 372 del 25 maggio 2021	Ambito soggettivo: organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Risposta interpello 373 del 25 maggio 2021	Contributo a fondo perduto centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera.
Risposta interpello 374 del 25 maggio 2021	Agevolazione Patent Box : perdite connesse alla gestione di marchi.
Risposta interpello 375 del 25 maggio 2021	IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990.
Risposta interpello 376 del 27 maggio 2021	Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione

	immobiliare.
Risposta interpello 377 del 27 maggio 2021	Imposta sulle transazioni finanziarie .
Risposta interpello 378 del 31 maggio 2021	Passaggio dal regime ordinario a regime forfetario.
Risposta interpello 379 del 31 maggio 2021	Non imponibilità dei servizi prestati nei porti di cui all'articolo 9, n. 6), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Nautica da diporto.
Risposta interpello 380 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di gemmoderivati - aliquota applicabile.
Risposta interpello 381 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di estratti integrali - aliquota applicabile
Risposta interpello 382 del 31 maggio 2021	IVA - Integratore alimentare a base di estratto liquido analcolico - aliquota applicabile
Risposta interpello 383 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di erbe - aliquota applicabile.
Risposta interpello 384 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di gemmoderivati - aliquota applicabile.
Risposta interpello 385 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di magnesio cloruro - aliquota applicabile.
Risposta interpello 386 del 31 maggio 2021	IVA - Integratori alimentari a base di magnesio cloruro - aliquota applicabile.
Risposta interpello 387 del 1 giugno 2021	Pignoramento immobiliare - assolvimento degli obblighi IVA.
Risposta interpello 388 del 3 giugno 2021	Gestione di servizi e attività socio-formative da parte di una Srl che si propone di acquisire la qualifica di impresa sociale.
Risposta interpello 389 del 3 giugno 2021	Detrazioni per interventi di demolizione e ricostruzione su Immobili danneggiati da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Risposta istanza 5 del 18 maggio 2021	Destinazione sanitaria per l'applicazione del regime agevolato riguardo a "detergenti disinfettanti per mani" e alla "soluzione idroalcolica in litri".
---	--

[Risposta istanza 6 del 18 maggio 2021](#)

Acquisto di servizi educativi e didattici da Enti Certificatori esteri - Disciplina IVA - Regime di esenzione.

[Risposta istanza 7 del 18 maggio 2021](#)

Prestazioni educative esenti - modalità di certificazione e registrazione dei corrispettivi.

Il Giudice ha sentenziato



Aumento di capitale e cessione del diritto del socio a soggetti terzi	CORTE DI CASSAZIONE N. 9460/2021	La Cassazione ha chiarito che il socio ha la facoltà di cedere il suo diritto di sottoscrizione a soggetti terzi non soci, in seguito alla delibera di aumento del capitale sociale di Srl, a condizione che non sia vietato dallo statuto.
Credito d'imposta per dividendi e convenzione Italia-Francia	CORTE DI CASSAZIONE N. 13845/2021 N. 13846/2021 N. 13847/2021 N. 13848/2021	La Cassazione, con le seguenti ordinanze, ha modificato l'orientamento in tema di imposte sui dividendi azionari che vengono corrisposti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in Francia.
Liquidazione omessi versamenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 14102/2021	La Cassazione conferma la legittimità di una cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario, se si limita a richiedere somme già dichiarate dal contribuente, in quanto si tratta di liquidazione di omessi o tardivi versamenti. Per questo motivo, il Fisco può procedere direttamente con l'iscrizione a ruolo e al contribuente non spetta la riduzione a 1/3 delle sanzioni.
Abuso del diritto per acquisto e cessione di partecipazioni	CORTE DI CASSAZIONE N. 12853/2021	La Cassazione ha chiarito che nel caso di acquisto-vendita lampo di partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, tra compagini che fanno riferimento agli stessi soggetti, scatta l'abuso del diritto.
Cumulo giuridico per dichiarazioni dei redditi in ritardo	CORTE DI CASSAZIONE N. 14246/2021	La Cassazione ritiene possibile, con riguardo alle sanzioni per l'invio in ritardo delle dichiarazioni dei redditi da parte del commercialista, poter applicare il cumulo giuridico.

Prelevamenti bancari non giustificati e contribuente defunto	CORTE DI CASSAZIONE N. 12545/2021	La Cassazione ha precisato che anche al contribuente defunto, con effetti che si ripercuotono agli eredi, è possibile applicare la presunzione dei prelevamenti bancari non giustificati.
Reato di bancarotta per sindaci di società	CORTE DI CASSAZIONE N. 20867/2021	La Cassazione ha sancito che i sindaci non possono essere condannati per bancarotta solamente per l'omessa vigilanza. È necessario infatti riscontrare una partecipazione alla distrazione.
Presentazione tardiva dichiarazione integrativa	CORTE DI CASSAZIONE N. 14873/2021	La Cassazione ha chiarito che non viene pregiudicata la richiesta di rimborso proposta dal contribuente in seguito ad una eventuale presentazione tardiva della dichiarazione integrativa a favore del contribuente.
Notifiche via PEC nel procedimento tributario	CORTE DI CASSAZIONE N. 14874/2021	La Cassazione ha precisato che le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria vanno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 04.06.2021 AL 18.06.2021

Giovedì 10 Giugno 2021	Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019 nonché dei registri contabili relativi al 2019. La proroga era stata annunciata dal MEF con il Comunicato del 13 marzo 2021 n. 49, che ha consentito agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019 (il termine originariamente fissato era il 10 marzo 2021).
Martedì 15 Giugno 2021	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente .
Martedì 15 Giugno 2021	Le Associazioni sportive dilettantistiche , associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Martedì 15 Giugno 2021	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione , devono procedere alla registrazione , anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino

fiscale o la ricevuta fiscale.

Martedì 15 Giugno 2021

Entro questa data il **sostituto d'imposta** o il CAF/professionista abilitato:

- ◆ **Rilascia** ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Controlla** la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette** telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Mercoledì 16 Giugno 2021

Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi (Decreto Ristori) dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
 - ◆ o mediante rateizzazione, fino a un massimo
-

di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Mercoledì 16 Giugno 2021

Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
 - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
 - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
 - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
 - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- ◆ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Mercoledì 16 Giugno 2021

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24**.

Mercoledì 16 Giugno 2021	Le Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie , compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente , tramite modello F24.
Mercoledì 16 Giugno 2021	Versamento della 4° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale , versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 0,99%), tramite modello F24.
Mercoledì 16 Giugno 2021	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Mercoledì 16 Giugno 2021	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente .
Mercoledì 16 Giugno 2021	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche
Mercoledì 16 Giugno 2021	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta

	<p>sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (maggio 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2021 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le</p>

	<p>vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì 16 Giugno 2021	<p>Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello</p>

F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 Giugno 2021

Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2021, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#) tramite:

- ◆ Modello F24,
- ◆ Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane,
- ◆ la piattaforma PagoPA.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU

La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per **i proprietari di immobili nei quali si svolgono attività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico** (piscine, palestre), **dello spettacolo, della cultura, dell'organizzazione di fiere e altri eventi.**

Esenti anche gli immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Condizione indispensabile per l'agevolazione per le attività turistiche e di intrattenimento **è la gestione diretta da parte del soggetto** tenuto al pagamento.

Non più dovuta la prima rata IMU per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto Sostegni 1 (di cui all'articolo 1, commi 1-4 D.L. n. 41/2021), si tratta dei **soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini **di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al**

contributo, che qui riepiloghiamo brevemente:

- ◆ **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art 32 del TUIR),
- ◆ nonché ai soggetti **titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019**,
- ◆ con **un ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi nell'anno **2020 inferiore almeno del 30%** all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali **i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori**.
